

Allegato III

Utilizzo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) da parte di investimenti collettivi di capitale a scopo di rimborso; elenco dei Paesi (stato 1.1.2017)

Stato contraente	Tipo di reddito	Imposta alla fonte (%)	Sgravio fiscale (%)	Moduli per la presentazione dell'istanza	Forme d'investimento che beneficiano delle CDI ¹	Termine per la presentazione dell'istanza
Danimarca	Dividendi	27	12	06.002A ²	<ul style="list-style-type: none"> – Investimento collettivo di capitale contrattuale (art. 25 LICol) – Società di investimento a capitale variabile (art. 36 LICol) – Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol) 	Non specificato
	Interessi	–	–	–		
Germania	Dividendi	25 ³	10 ³	R-D 2 ⁴		4 anni
	Interessi	–	–	–		
Francia	Dividendi	30	15	Moduli 5000/5001 ⁵		2 anni
	Interessi	–	–	–		
Gran Bretagna	Dividendi	–	–	–		6 anni
	Interessi	20	20	R-GB 12, R-GB b e R-GB c ⁶		

¹ Gli accordi di conciliazione con gli Stati contraenti elencati sopra con i quali è stata conclusa una CDI (ad eccezione della Danimarca) devono ancora essere adeguati formalmente in vista dell'entrata in vigore della LICol. Si suppone che i regolamenti applicati in passato trovino applicazione anche in futuro, quanto meno per i fondi contrattuali di investimento.

² Il diritto al rimborso deve essere riempito direttamente online sul sito dell'autorità fiscale danese (www.skatt.dk).

³ L'aliquota dell'imposta tedesca sugli utili in capitale è maggiorata di un supplemento di solidarietà del 5,5 %. L'imposta sugli utili di capitale effettiva ammonta pertanto al 26,375 % e lo sgravio fiscale aumenta all'11,375 %.

⁴ Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

⁵ I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

⁶ I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

Stato contraente	Tipo di reddito	Imposta alla fonte (%)	Sgravio fiscale (%)	Moduli per la presentazione dell'istanza	Forme d'investimento che beneficiano delle CDI ¹	Termine per la presentazione dell'istanza
Olanda	Dividendi	15	0	–		–
	Interessi	–	–	–		
Norvegia	Dividendi	25	10	Sotto forma di lettera ⁷		Non specificato
	Interessi	–	–			
Austria	Dividendi	27,5	12,5	ZS-RD1 e ZS-RDA ⁸		5 anni
	Interessi	. ⁹	–			
Svezia	Dividendi	30	15	SKV 3742 ¹⁰		5 anni
	Interessi	–	–			
Spagna	Dividendi	19	4	Modulo 210 ¹¹		2 anni
	Interessi	19	19			

Considerazioni generali

L'istanza deve essere presentata per ogni esercizio. Ogni istanza di rimborso deve indicare il **numero di dossier** e deve essere inoltrata direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, corredata di un **rapporto di gestione** e di una copia del relativo **modulo 201**. Gli investimenti collettivi di capitale che non beneficiano della procedura di affidavit sono tenuti a presentare, al posto di una copia del modulo 201, un'attestazione concernente le quote degli investitori svizzeri. **Sul modulo per la presentazione dell'istanza il diritto al rimborso deve essere ridotto della quota spettante agli investitori esteri.** Gli esemplari dell'istanza destinati alle autorità fiscali cantonali **non** devono essere compilati. Se per far valere lo sgravio fiscale vengono allestiti **elenchi dei redditi, attestazioni globali o giustificativi dei calcoli effettuati** separati, questi devono essere allegati **in numero sufficiente**, ossia una copia per ciascuna istanza presentata. Per alcuni Stati occorre inoltre allegare alle istanze di rimborso opportuni mezzi di prova (giustificativi). A questo proposito si invita a leggere le spiegazioni riportate sui moduli per la presentazione dell'istanza.

⁷ Informazioni dettagliate sugli elementi che deve contenere l'istanza sono disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

⁸ I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

⁹ In Austria gli interessi corrisposti a persone domiciliate all'estero sono soggetti all'imposta solo se si tratta di interessi su crediti ipotecari.

¹⁰ Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).

¹¹ Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).